



# COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

UNITÀ OPERATIVA

SERVIZI SOCIALI

## ORDINANZA

N. 448 DEL 01.04.2020

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

## IL SINDACO

### Premesso che:

- è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- col decreto-legge 23/02/2020 n. 6 sono state adottate "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- con i D.P.C.M. attuativi dell'8.3.2020, del 9.3.2020, dell'11.3.2020 e del 22.3.2020 sono state dettate "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*";
- con il decreto legge 25/03/2020 n. 19 sono state adottate "*Misure urgenti per fronteggiare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

### Considerato che:

- l'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile), assegna ai comuni l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la cittadinanza;

**Dato atto che:**

- con Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state messe a disposizione dei Comuni risorse per 400 milioni di euro in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19;

- in particolare, l'art. 2, comma 4, di detta Ordinanza autorizza ciascun Comune all'acquisizione, in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

- il comma 5 riconosce la possibilità ai Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, di avvalersi degli enti del Terzo settore mentre nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e di coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nella distribuzione dei beni;

- il comma 6 affida all'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune l'onere di individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

**Preso atto che:**

- l'Ordinanza n. 658/2020 è scaturita dall'esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio, talché le relative misure devono essere applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa al fine di soddisfare immediatamente il bisogno dei cittadini in stato di bisogno, in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti contenute nel Codice dei contratti;

**Ritenuto**, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate;

**Viste** le seguenti disposizioni:

- art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;

- il D.L. n. 6 del 23/02/2020;

- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;

- il DPCM del 08 marzo 2020;

- il DPCM del 09 marzo 2020;

- il DPCM dell'11 marzo 2020;

- il DPCM dell'22 marzo 2020;

- il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- OPCM n. 658 del 29.03.2020

### O R D I N A

- di dare avvio immediato alla misura urgente di solidarietà alimentare prevista dall'Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di acquisire:

- a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Perugia;
- b) generi alimentari o prodotti di prima necessità, avvalendosi di soggetti del Terzo settore;

- di prendere atto che la somma messa a disposizione dalla citata Ordinanza per il Comune di Perugia ammonta a complessivi € 876.309,64, somma che verrà iscritta a Bilancio con apposita deliberazione di Giunta Comunale di variazione, come disposto dall'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza stessa;

- di disporre che la suddetta somma, unitamente alle risorse provenienti da donazioni, venga suddivisa come segue:

- a) il 60% da destinare all'acquisto di buoni spesa di cui alla lett. a);
- b) il 30% da destinare all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità di cui alla lett. b) avvalendosi di soggetti del Terzo settore;
- c) il 10% da destinare alla erogazione di pasti a domicilio e altri prodotti di prima necessità attraverso l'attuale fornitore;

- di dare mandato alla U.O. Servizi Sociali, con la collaborazione della Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e dei dirigenti della U.O. Servizi Educativi e Scolastici, della U.O. Servizi alle Imprese e della U.O. Energia e Smart City, di attivare tutto quanto sia necessario per dare avvio immediato alla misura, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) individuare la tipologia dei buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, anche attraverso voucher o buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero ancora tramite esternalizzazione di tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all'acquisto per i beneficiari;
- b) individuare gli esercizi commerciali da inserire nell'elenco che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune attraverso procedure celeri e *on line* tramite cui procedere a convenzionare gli esercizi che avranno manifestato l'interesse; l'elenco dovrà avere carattere "aperto" e senza scadenza;
- c) regolare l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità attraverso gli enti del Terzo Settore;
- d) regolare i rapporti con gli enti del Terzo Settore chiamati ad impegnarsi nell'attuazione della misura e le forme di coordinamento con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nella distribuzione dei beni, allorché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne avrà reso disponibile l'elenco ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Ordinanza n. 658/2020;
- e) individuare i beneficiari della misura tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità ai non assegnatari di sostegno pubblico;
- f) mettere a disposizione un modello semplificato di autocertificazione che consenta di accedere celermente alla

misura da parte di quanti ne avranno necessità i quali, sotto la propria responsabilità anche penale, attestano lo stato di bisogno legato alla situazione emergenziale in atto;

- g) impostare procedure e modalità di verifica e controllo, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate dai beneficiari nonché le modalità di rendicontazione della misura.

Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**  
Andrea Romizi

Il presente provvedimento è comunicato a:

- Prefettura di Perugia [protocollo.prefpg@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpg@pec.interno.it);
- Regione Umbria [centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it](mailto:centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it);
- USL Umbria 1 - [aslumbria1@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it)
- Comando della Polizia Municipale - Sede.

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	TERRITORIO COMUNALE
Provvedimento/i:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Soggetto:	CITTADINANZA TUTTA